

La dichiarazione annuale IVA 2016 (novità) L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016



Dr. Giuseppe (Ivan) Zambon

Febbraio 2016

La dichiarazione annuale IVA 2016

ABOLIZIONE COMUNICAZIONE DATI IVA: Ci siamo sbagliati!!

Con la Legge 190/2014 (Legge stabilità 2015) veniva abolita la Comunicazione dati IVA a partire dal 2016 (periodo d'imposta 2015) e si sanciva l'obbligo di presentare la Dichiarazione annuale IVA entro l'ultimo giorno di febbraio e l'eliminazione della possibilità di presentare la Dichiarazione IVA in Unico entro il 30 settembre

Con la Legge 11/2015 (Milleproroghe 2014) le suddette modifiche vengo spostate di un anno, quindi, ancora SOLO per questo 2016 tutto torna come prima. Rimane la Comunicazione dati IVA entro il 29/02/2016, si può presentare la Dichiarazione entro la stessa data (evitando la Comunicazione) oppure la si può allegare al modello Unico entro il 30/09/2016

La dichiarazione annuale IVA 2016

AVVISO TELEMATICO ALL'INTERMEDIARIO

FRONTESPIZIO: RIQUADRO «FIRMA DELLA DICHIARAZIONE»

- Ridenominata la casella «Invio avviso telematico all'intermediario» in «**Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario**»
- Inserita nuova casella «**Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario**»

Entrambe le caselle di cui sopra prevedono l'accettazione da parte dell'intermediario nel riquadro «**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**»

*Trattasi della comunicazione di eventuali anomalie presenti nella dichiarazione, prevista dall'art. 1, commi da 634 a 636, L. 190/2014*Provvedimento 18/06/2015-
Le suddette anomalie riguardano tre tipologie di esito da controlli incrociati:*

1. *Confronto dichiarazioni d'intento inviate all'Agenzia con il riepilogo di cui al quadro VI*
2. *Confronto tra «Spesometro» e quadro VE*
3. *Confronto modelli Intrastat inviati alle Dogane e Dichiarazione IVA*

La dichiarazione annuale IVA 2016

VE 35-OPERAZIONI CON APPLICAZIONE DEL **REVERSE CHARGE**

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto due nuovi gruppi di tipologie di operazioni soggette al reverse charge nell'art. 17, comma 6 del DPR 633/72:

- 1. Lettera a-ter nel comparto edile e settori connessi** (*prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relative ad edifici*)
- 2. Lettere d-bis, d-ter e d-quater nel settore energetico** (*trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e di altre unità di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore*)

Nella Dichiarazione IVA questa novità viene recepita, per i cedenti/prestatori aggiungendo i **campi 8 e 9 nella sezione 4 del quadro VE al rigo VE 35.**

I cessionari/committenti, che integrano le suddette fatture, compileranno invece i nuovi **rigi VJ 17 e VJ 18.** **ATTENZIONE:** da quest'anno al **campo 2 del rigo VE 35 e al corrispondente VJ 16** devono essere incluse anche le **cessioni di pallets recuperati a cicli successivi al primo**, per le quali dal 01/01/15 si applica il reverse charge (art. 74, comma 7) secondo i **chiarimenti della risposta DRE Campania 914-112/2015**

La dichiarazione annuale IVA 2016

Cessione di pallets recuperati a cicli successivi al primo (*usati*)

Risposta interpello DRE Campania n. 914-112/2015

La nuova versione dell'art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 in vigore dallo 01/01/2015 prevede che si applichi il reverse charge alle **cessioni di bancali in legno recuperati da un precedente utilizzo** (*di fatto «usati»*).

La risposta da parte della DRE Campania all'interpello proposto nel mese di aprile 2015 ha chiarito che:

1. Il pallet **ceduto con la merce e senza pattuizione di resa** è considerata operazione accessoria (art. 12 DPR 633/72) e segue il medesimo trattamento della merce .
2. Se per il pallet viene **pattuita la resa (cauzione)**, l'operazione è esclusa ex art. 15 DPR 633/72
3. Se per il pallet **non è pattuita la resa ma configura cessione autonoma** rispetto alla merce scatta l'applicazione del **reverse charge** (art. 74, comma 7)

La dichiarazione annuale IVA 2016

Reverse charge: Anticipazione 2016

- Nel Consiglio dei Ministri del **10.02.2016**, è stato approvato il Decreto Legislativo che in recepimento delle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 2013, amplia le fattispecie oggetto di reverse charge, modificando la lettera c) dell'art. 17, comma 6 del DPR 633/72, alle ipotesi di **cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop oltre a dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della rispettiva installazione in prodotti destinati al consumatore finale.**
- L'estensione ha carattere temporaneo e viene attuata in via sperimentale **fino al 31 dicembre 2018.**
- Le modifiche normative si applicheranno decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in GU del Decreto Legislativo.
- Sono state abrogate le lettere d) e d-quinquies) (art. 17, comma 6) relative all'applicazione dell'inversione contabile alle **cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari** (*per mancato rilascio della necessaria misura di deroga dal Consiglio UE*)
- E' stata modificata la lettera b) (art. 17, comma 6), eliminando dall'ambito applicativo dell'inversione contabile **le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;**

La dichiarazione annuale IVA 2016

VE 38-OPERAZIONI CON APPLICAZIONE DELLO **SPLIT PAYMENT**

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto lo «**Split payment**» (*scissione dei pagamenti*) nella normativa IVA italiana per le cessioni di beni e prestazioni di servizi documentate da fattura effettuate nei confronti degli **enti pubblici**, così come individuati nel nuovo **art. 17-ter aggiunto al DPR 633/72**, quando gli stessi «**non sono debitori d'imposta ai fini IVA**».

Tali soggetti sono tenuti in ogni caso a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario e non al fornitore (cedente/prestatore)

La disposizione richiede il rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell'UE che non è ancora arrivata, ma nelle more del rilascio il legislatore ha stabilito che la norma trova comunque applicazione per l'IVA resa esigibile dal 01.01.2015.

Nella Dichiarazione IVA questa novità viene recepita per i cedenti/prestatori nel **rigo VE 38 all'uopo rinominato**, dove è prevista l'**indicazione del solo imponibile** delle operazioni soggette a split payment.

Gli enti pubblici cessionari/committenti, tenuti al versamento dell'IVA per conto dei loro fornitori, compileranno invece il nuovo **rigo VJ 19** quando **acquistano nell'esercizio di attività commerciali**, e registrano la fattura, oltre che sul registro acquisti, anche su quello delle fatture emesse o dei corrispettivi.

La dichiarazione annuale IVA 2016

Il meccanismo dello split payment, al pari di quello del reverse charge, comporta una deroga al funzionamento dell'IVA che è basato ordinariamente sulla neutralità dell'imposta; il fatto che l'imposta venga versata dal cessionario/committente determina il formarsi in capo al fornitore, cedente/prestatore, di una eccedenza di imposta detraibile. **Con il D.M. 23.01.2015, poi modificato dal D.M. 20.02.2015, è stato stabilito (art. 8) che i fornitori della Pubblica Amministrazione hanno diritto al rimborso (con la causale dell'aliquota media) in via prioritaria, senza essere soggetti alle normali condizioni normalmente previste, fino a concorrenza dell'IVA applicata sulle operazioni assoggettate a split payment.**

Nella Dichiarazione IVA questa novità viene recepita nel rigo VX 4 al campo 5 dove deve essere indicata l'imposta non riscossa per effetto dello split payment dopo aver inserito il CODICE 6 nella casella al campo 4 per dichiararsi quali contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ex art. 17-ter PUR IN ASSENZA dei requisiti normalmente previsti a cui non sono, come abbiamo visto, soggetti e che consistono in:

- esercizio dell'attività da almeno tre anni;
- eccedenza detraibile di importo pari o superiore a 10.000 euro
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno

La dichiarazione annuale IVA 2016

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo **regime forfetario** pur mantenendo ancora in vigore il **regime di vantaggio** (contribuenti minimi).

Anche per gli acquisti effettuati da contribuenti forfetari come già per i minimi deve essere operata una separata indicazione nella dichiarazione annuale IVA, pertanto quest'anno nel **rigo VF 15** andranno sommati gli imponibili di tutte le fatture di acquisto ricevute da fornitori minimi e forfetari.

Viene però introdotto nel medesimo rigo VF 15 il **campo 2** nel quale indicare i **solli acquisti effettuati dai nuovi contribuenti forfetari**. Si tratta, quindi, di un «di cui» del rigo VF 15 che è stato rinominato genericamente: **«Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi»** in luogo della precedente dicitura: **«Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011»**

Si ricorda che i contribuenti che entrano nel regime dei forfetari nel 2016 provenendo dal regime ordinario dovranno **rettificare la detrazione operata nel 2015** indicando la maggiore IVA da versare al rigo **VF 56 con il segno MENO e barrare la casella 1 al rigo A 14 (ultima dichiarazione)**. Analogamente chi è uscito nel 2015 dal regime di vantaggio 2014 per entrare nel regime ordinario dovrà indicare nel rigo **VF 56 con il segno PIU'** l'IVA che si rende detraibile nel 2015 per effetto della **rettifica della detrazione NON operata nel 2014**

La dichiarazione annuale IVA 2016

Sempre relativamente ai regimi agevolativi, nella considerazione che il **regime forfetario costituisce regime naturale** per coloro che ne posseggono i requisiti, nel quadro VO al rigo **VO 33** viene introdotta la possibilità per questi contribuenti di esercitare l'**opzione per la determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari** per il 2015 e seguenti.

Viene prevista anche l'opzione al rigo **VO 34** per i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2015 ed essendo in possesso dei requisiti per il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**, hanno optato per detto regime senza aver compilato la relativa casella nel modello AA7 in quanto la possibilità di accedere al regime di vantaggio è stata riconosciuta solo con l'art. 10, c. 12-undecies, del D.L. 31/12/2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2015, n. 11.

Volendo rimanere nel quadro VO dedicato ad opzioni e revoche c'è da segnalare il nuovo **rigo VO 15** dedicato alla **revoca del regime dell'IVA «per cassa»** dell'art. 32-bis, DL n. 83/2012.

Detto regime è in vigore dal 01/12/2012 e prevede la possibilità di optare per il regime di cassa, con conseguente **esigibilità differita dell'IVA**, per le cessioni/prestazioni effettuate da contribuenti con un **volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro** nei confronti di soggetti passivi d'imposta. L'opzione è valida per un triennio e, pertanto, nel 2015 è possibile esercitare per la prima volta la revoca dell'opzione effettuata nel 2012.

La dichiarazione annuale IVA 2016

FORNITORI DI ESPORTATORI ABITUALI

Il D.lgs. 175/2014 (*Decreto semplificazioni*) ha **ribaltato l'obbligo di comunicare all'Agenzia Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento**, obbligando a ciò l'esportatore abituale in luogo del suo fornitore che, *dopo aver controllato sul sito dell'Agenzia se la dichiarazione ricevuta è stata effettivamente inviata telematicamente dal cliente*, rimane però obbligato alla annotazione sul registro delle dichiarazioni ricevute, così come l'esportatore abituale deve continuare ad annotarle sul registro delle dichiarazioni emesse.

In capo al fornitore dell'esportatore abituale viene però **introdotto l'obbligo di rendicontazione annuale** delle dichiarazioni d'intento ricevute e allo scopo è stato introdotto nella dichiarazione IVA il **quadro VI** nel quale devono essere indicati:

- il codice fiscale del cliente esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione
- Il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia Entrate o, in difetto,
- Il numero progressivo attribuito alla dichiarazione dall'esportatore abituale

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

LE NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

Con la Legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015, art. 1, comma 126) il legislatore ha integralmente sostituito, riscrivendolo, l'**art. 26 del DPR 633/72** rubricato «**Variazione dell'imponibile o dell'imposta**».

La tecnica legislativa utilizzata si distingue da quella di quasi tutti gli altri 997 commi della legge di stabilità proprio perché è stato interamente riscritto l'articolo di legge e non soltanto abrogati e/o sostituiti commi o periodi con una serie interminabile di rinvii e richiami e un linguaggio spesso indecifrabile come in buona parte del rimanente testo legislativo.

In quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 26 e quindi di carattere interpretativo, le modifiche si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente al 01.01.2016, ad esclusione di quelle relative a cessionari o committenti assoggettati a procedure concorsuali successivamente al 31.12.2016 (art. 1, comma 127)

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

Nessuna modifica viene apportata dal nuovo art. 26 al comma 1 che viene riscritto in forma completamente identica alla precedente stesura.

In base a quanto stabilito da questo comma viene confermato che la **nota di variazione in aumento** altro non è che una fattura e che **deve** essere emessa, per il **maggiore ammontare** tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla sua registrazione, l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta aumenta per qualsiasi motivo, compresa l'inesattezza della fatturazione o della registrazione.

ATTENZIONE! Per il cedente o prestatore che emette la nota di variazione in aumento occorre porre attenzione che confluisca **nella medesima liquidazione periodica nella quale è ricompresa la fattura che viene integrata**; in caso contrario per evitare la sanzione intera occorre ravvedersi per tardività nella fatturazione.

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

Prima di iniziare l'esame delle modifiche intervenute nelle regole di emissione delle note di **variazioni in diminuzione**, occorre ricordare che il presupposto principe per avvalersi del **diritto** di recupero dell'imposta è l'**avvenuta emissione di una fattura**, in quanto rimane invariato il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate (*Circolare 77/E-2000*) secondo il quale è **esclusa la possibilità di emettere nota di variazione nell'ipotesi di cessione o prestazione annotata nel registro dei corrispettivi**, in quanto documentata da scontrino o ricevuta fiscale e non da fattura.

INVARIATO rispetto al testo dell'art. 26 vigente prima della riscrittura rimane il **diritto** di emettere nota di **variazione in diminuzione** nell'ipotesi in cui il corrispettivo dell'operazione venga meno, in tutto o in parte, al verificarsi di una causa di **nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili** o in conseguenza dell'applicazione di **abbuoni o sconti previsti contrattualmente**.

Questa facoltà **non può essere esercitata dopo il decorso di un anno** dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi si verificano in dipendenza di **sopravvenuto accordo fra le parti** e può essere applicata, sempre entro lo stesso termine, anche in caso di **rettifica di inesattezze della fatturazione** che abbiano dato luogo a fattispecie di falsa fatturazione o di sovrapproduzione.

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

NOTA DI VARIAZIONE PER MANCATO INCASSO

Il novellato art. 26 del DPR 633/72 rispetto al precedente distingue nettamente le **procedure concorsuali e assimilate** dalle **procedure esecutive individuali**

Procedure concorsuali:

- Fallimento e concordato fallimentare
- Concordato preventivo
- Liquidazione coatta amministrativa
- Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Procedure assimilate

- Accordo di ristrutturazione dei debiti
- Piano attestato di risanamento

Procedure esecutive individuali:

- Pignoramento presso terzi
- Pignoramento di beni mobili
- Aste successive ai pignoramenti

Nel caso di mancato pagamento da parte del cessionario/committente non opera il termine massimo di un anno per l'emissione della nota di variazione

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

La nuova versione dell'art. 26 del DPR 633/72 individua, per le procedure di cui alla precedente slide, in maniera più chiara il momento del mancato pagamento del debitore che determina la data a partire dalla quale può essere emessa la nota di variazione ai fini IVA.

Nelle procedure concorsuali il precedentemente riferimento era la *definitività della procedura* (infruttuosità ormai definita):

- **Fallimento:** scadenza dei termini per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento ovvero osservazioni al decreto di esecutività del piano di riparto
- **Concordato fallimentare:** passaggio in giudicato della sentenza di omologazione
- **Concordato preventivo:** sentenza di omologazione e successivo adempimento del debitore degli obblighi assunti in sede concordataria
- **Liquidazione coatta amministrativa:** definitività del piano di riparto predisposto dall'autorità competente
- **Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi:** *la procedura non era soggetta alle disposizioni dell'art. 26, DPR 633/72 * Circolare 77/2000**

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

Il nuovo riferimento previsto per le procedure concorsuali dall'art. 26 così come modificato dalla Legge di Stabilità 2016 è diventato l'inizio della procedura (infruttuosità non ancora definitiva):

- **Fallimento:** sentenza dichiarativa di apertura della procedura di fallimento
- **Concordato fallimentare:** sentenza dichiarativa di apertura della procedura di fallimento
- **Concordato preventivo:** decreto di ammissione alla procedura
- **Liquidazione coatta amministrativa:** decreto dell'autorità amministrativa che mette l'impresa in liquidazione
- **Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi:** data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria

ATTENZIONE: come disposto dal comma 127 dell'art. 1 della Legge di stabilità i nuovi termini di decorrenza si applicano alle procedure concorsuali iniziate successivamente al 31.12.2016

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

Per le altre procedure non concorsuali (*assimilate*) il momento di infruttuosità che determina la possibilità di emettere la nota di variazione viene così stabilito:

- **Accordo di ristrutturazione dei debiti:** data del **decreto che omologa** l'accordo
- **Piano attestato di risanamento:** data di **pubblicazione** nel registro delle imprese di un **piano di risanamento e di riequilibrio**

Le procedure esecutive individuali, *invece, si considerano* infruttuose (*ipotesi già previste dalla Risoluzione 195/E-2008 ora codificate nel testo legislativo*):

- **Pignoramento presso terzi:** quando dal **verbale di pignoramento** redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato **non vi sono beni o crediti da pignorare**
- **Pignoramento di beni mobili:** quando dal **verbale di pignoramento** redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la **mancanza di beni da pignorare** ovvero **l'impossibilità di accesso al domicilio** del debitore o la sua **irreperibilità**
- **Asta per la vendita del bene pignorato andata deserta per tre volte consecutive:** quando si decida di **interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità**

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

NOVITA': nel novellato art. 26 del DPR 633/72 è prevista al comma 10 la possibilità di emettere **nota di variazione anche nei casi di reverse charge**, autorizzando a ciò il cessionario/committente reale debitore d'imposta, in luogo del cedente/prestatore normalmente designato alla rettifica. Ciò è possibile però, soltanto nei nell'ipotesi in cui il corrispettivo dell'operazione venga meno, in tutto o in parte, al verificarsi di una causa di **nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili** o in conseguenza dell'applicazione di **abbuoni o sconti previsti contrattualmente**.

Il cessionario/committente dovrà operare la correzione sia dell'importo originariamente annotato nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi sia di quello annotato nel registro degli acquisti, recuperando, quindi l'imposta versata nel caso di indetraibilità soggettiva da pro-rata.

Ciò era stato già previsto in via facoltativa dalla Circolare 13/1994 del MEF relativamente agli acquisti intracomunitari; la Corte di Giustizia UE, ha invece sancito l'obbligo della variazione in diminuzione in applicazione del principio di neutralità.

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

NOVITA': nel novellato art. 26 del DPR 633/72 il comma 5 regola il comportamento che deve tenere il cessionario/committente che riceve la nota di variazione in diminuzione:

- Nell'ipotesi di variazione in diminuzione emessa al verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente; nel caso di sopravvenuti accordi fra le parti; nel caso di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a fattispecie di falsa fatturazione o di sovrapproduzione; nel caso di procedure esecutive individuali infruttuose: qualora abbia già annotato la fatture nel registro degli acquisti è **OBBLIGATO ad annotare la nota di accredito nel registro delle vendite o dei corrispettivi** nei limiti della detrazione operata.
- Nell'ipotesi di variazione in diminuzione (*per la sola imposta*) emessa in caso di mancato pagamento nelle **procedure concorsuali** (e simili): **NON ESISTE ALCUN OBBLIGO di annotazione della nota di accredito nel registro delle vendite o dei corrispettivi** * *Nella precedente formulazione dell'art. 26 nulla era detto sull'obbligo di registrare la variazione dopo la chiusura della procedura concorsuale ora è evidente che lo Stato si fa carico dell'IVA relativa**

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

UN NUOVO REVERSE CHARGE

Con la Legge di stabilità 2016 (*L. 208 del 28.12.2015, art. 1, comma 128*) il legislatore ha inserito la nuova lettera a-quater nell'art. 17, c. 6 del DPR 633/72 con ciò estendo il reverse charge alle **prestazioni di servizio rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza** quando il consorzio si è aggiudicato una commessa nei confronti di un ente pubblico verso il quale è tenuto ad emettere fattura soggetta al meccanismo dello split payment

La disposizione avrà efficacia solo dopo l'ottenimento di una misura di deroga dal Consiglio UE

La norma, rendendo neutra l'operazione con il reverse charge, tende ad evitare il formarsi in capo al consorzio committente, di una **eccedenza di imposta detraibile**.

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

AUMENTO PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE AGRICOLA

Con la Legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015, art. 1, comma 908) il legislatore prevede l'aumento delle percentuali di compensazione per due settori del comparto agricolo: quello lattiero caseario in misura non superiore al 10% e quello degli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%. Per l'attuazione della norma era prevista l'emanazione di un DM entro il **31.01.2016**

Il DM congiunto Economia/Agricoltura pubblicato in **G.U. n. 39 del 17/02/2016** aumenta dal **01.01.2016** le seguenti aliquote:

1. Latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, nonché la crema di latte non concentrata né zuccherata: da 8,8% a **10%** (*permanente*)
2. Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufale: da 7% a **7,65%** (*solo per il 2016*)
3. Animali vivi della specie suina: da 7,3% a **7,95%** (*solo per il 2016*)

Per le cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati e per i passaggi interni di beni dal socio alla cooperativa, entrambi in regime speciale, le percentuali assumono anche la funzione di aliquote IVA. Per le operazioni effettuate a partire dal 01.01.2016 con le vecchie percentuali sarà necessario rettificare l'imposta applicata mediante nota di variazione IVA in aumento.

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

ALiquota IVA AGEVOLATA PUBBLICAZIONI ON LINE

Con la Legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015, art. 1, comma 637) il legislatore estende alla generalità delle pubblicazioni on line l'**aliquota IVA agevolata del 4%** già introdotta nel 2015 ai soli libri on line (*e-book*).

L'estensione non viene operata modificando la Tabella A parte II del DPR 633/72, ma con una norma di interpretazione che, modificando quella del 2015, oggi così recita «*ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare **giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici** tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica*»



In mancanza, quindi, del **codice ISBN** (*International Standard, Book Number: identificativo di 13 cifre, suddivise da trattini di divisione, che identifica univocamente, a livello internazionale, una precisa pubblicazione*) o del **codice ISSN** (*International Standard Serial Number: codifica attribuibile ai periodici, mediante la quale viene identificata la testata*) **semberebbe che non possa essere applicata l'aliquota agevolata del 4% nemmeno in caso di supporto cartaceo.**

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

NUOVA ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 5%

- Con la Legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015, art. 1, commi 960-963) il legislatore dispone che per **i contratti stipulati, rinnovati o prorogati** a partire dal **02.01.2016** le **prestazioni di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo rese ai soggetti svantaggiati di cui al n. 27-ter dell'art. 10 da parte di cooperative sociali e loro consorzi (ONLUS di diritto)** sono soggette all'**aliquota IVA del 5%** e lo fa introducendo nel DPR 633/72, in coda alla **Tabella A** parte II, la **parte II-bis «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5%»**.
- **I soggetti svantaggiati sono: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (n. 27-ter, art. 10)**
- Le prestazioni di servizi interessate sono quelle individuate dai **numeri 18) -19) – 20) – 21) e 27-ter)** dell'art. 10, DPR 633/72 (*operazioni normalmente esenti*)
- La nuova norma **non permette più** alle cooperative sociali e loro consorzi (ONLUS di diritto) **di optare per l'esenzione**, cosa possibile fino al 31.12.2015
- Rimangono esenti art. 10, DPR 633/72, come nel 2015, solo le prestazioni rese da **cooperative generiche con qualifica di ONLUS**
- Le prestazioni rese da **cooperative NON SOCIALI e NON ONLUS** rimangono assoggettate all'aliquota ordinaria del **22%** come nel 2015.

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

A REGIME L'IVA 10% PER I «MARINA RESORT»

Con la Legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015, art. 1, comma 365) il legislatore dispone la **messa a regime dal 01.01.2016** della agevolazione già prevista con scadenza 31.12.2015 dall'art. 32 del D.L. 133/2014, che prevede l'**applicazione dell'IVA al 10%** anziché al 22% **equiparando alle strutture ricettive all'aria aperta** (n. 120, Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72) le **strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.**

NUOVI AUMENTI IVA PREVISTI PER IL 2017 E IL 2018

Con la Legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015, art. 1, comma 6) il legislatore confermando la clausola di salvaguardia della Legge di stabilità 2015 che prevede l'aumento di alcune aliquote IVA in assenza del reperimento di risorse finanziarie equivalenti, ridetermina i suddetti aumenti nella seguente misura:

- 1. L'aliquota IVA del 10% è incrementata di 3 punti (13%) a decorrere dal 01.01.2017**
- 2. L'aliquota IVA del 22% è incrementata di 2 punti (24%) da 01.01.2017 e di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 01.01.2018**

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

MODIFICA SPERIMENTALE ALLO «SPESOMETRO»

Con la Legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015, art. 1, comma 953) il legislatore aggiunge il comma 1-quater all'art. 21 del D.L. 78/2010 con il quale stabilisce che «**in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni** di cui al comma 1 (**spesometro**) è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria»

La norma fa riferimento genericamente al comma 1 senza limitare l'esonero alle sole fatture emesse, pertanto è **da ritenere che i soggetti tenuti alla comunicazione dai dati al Sistema TS siano esonerati dall'invio dell'intero «spesometro»** e non solo dei dati relativi a cessionari e committenti.

Restiamo in attesa del pensiero dell'Agenzia in merito

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

RIMBORSO IVA TURISTI EXTRA UE (Tax free shopping)

- Con la Legge di stabilità 2016 (*L. 208 del 28.12.2015, art. 1, comma 368*) il legislatore autorizza gli **intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento** (*art. 114-septies T.U.B.*) ad effettuare i rimborsi IVA ai cittadini extra UE di cui al comma 2 dell'art. 38-quater, DPR 633/72 (*Tax free shopping*), applicando percentuali minime di rimborso.
- L'art. 38-quater permette di effettuare cessioni di beni a cittadini stranieri extra UE per importi **superiori ad € 154,90 IVA inclusa**, se destinati ad uso personale o familiare e da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale UE, senza applicazione dell'imposta. Il comma 2 prevede che il cedente italiano possa fatturare con applicazione dell'IVA, salvo restituirla al cliente extra UE quando riceverà dal cliente stesso la fattura vistata dalla dogana e annotando a credito nella liquidazione IVA l'importo rimborsato.
- Con la novità introdotta **gli intermediari degli istituti di pagamento potranno effettuare direttamente il rimborso al cittadino straniero**, in luogo del commerciante. E' previsto un decreto del MEF entro il 30.06.2016 per stabilire le norme di attuazione.

L'I.V.A. e La Legge di Stabilità 2016

ANTICIPATE NUOVE SANZIONI PER IL REVERSE CHARGE

Il D.lgs. 158/2015 in attuazione di una delle deleghe fiscali del 2014 riformula dal 01.01.2017 il sistema sanzionatorio sia penale che amministrativo, comprese, con l'art. 15, c. 1, lett. f), alcune violazioni in ambito IVA. **La legge di stabilità ne anticipa l'entrata in vigore al 01.01.2016.** Le ipotesi disciplinate applicabili al reverse charge sono:

Fattura emessa dal cedente in reverse (in modo corretto) che però il cessionario non integra:

- **Con fattura registrata:** sanzione fissa al cessionario da € 500 a € 20.000;
- **Con fattura NON registrata:** sanzione proporzionale tra il 5% e il 10% dell'imponibile con un minimo di € 1.000 + conseguente sanzione per infedele dichiarazione

Fattura soggetta a reverse charge che però il cedente emette con IVA e la versa: sanzione fissa al cessionario (*reale debitore d'imposta*) da € 250 a € 10.000, con la solidarietà del cedente; l'operazione non deve essere regolarizzata e l'IVA rimane detraibile.

Fattura soggetta ad IVA che però il cedente emette in reverse charge: sanzione fissa al cedente (*reale debitore d'imposta*) da € 250 a € 10.000, con la solidarietà del cessionario.

Fattura per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette ad IVA emesse in reverse charge se il cessionario le integra: devono essere espunti dalla contabilità sia il credito sia il debito d'imposta; recuperabile l'IVA eventualmente non detratta.

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

ANTICIPATE NUOVE SANZIONI PER LETTERE D'INTENTO

Sempre in ossequio al principio di proporzionalità delle sanzioni, il D.lgs. 158/2015 con l'art. 15, c. 1, lett. g), modifica anche l'art. 7, comma 4-bis del D.lgs. 471/97 stabilendo che **dal 01.01.2016** il cedente o prestatore che effettua operazioni non imponibili di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 8 del DPR 633/72 (*cessioni e prestazioni ad esportatori abituali*) **prima di aver ricevuto e riscontrato telematicamente l'avvenuta protocollazione della lettera d'intento da parte dell'Agenzia**, è soggetto all'applicazione di una sanzione fissa che va da un **minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro**.

Fino al 31.12.2015 (*ma vale il principio del favor rei*) la sanzione applicabile era quella proporzionale **dal 100% al 200% dell'imposta**, che continua comunque ad applicarsi ad altre fattispecie quali:

- **In capo al cedente /prestatore** se emette fattura non imponibile in totale assenza della lettera d'intento.
- **In capo al cessionario/committente** se emette lettera d'intento in assenza dei presupposti di legge ovvero in caso di splafonamento. La sanzione è riducibile alla metà se lo splafonamento è determinato dalla mancata esportazione nei sei mesi successivi all'acquisto a cura del cessionario e viene azzerata in caso di regolarizzazione nei termini di legge.

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

NUOVI TERMINI DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO

Con la Legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015, art. 1, commi 130 e 132) il legislatore riscrive integralmente l'art. 57 del DPR 633/72 **modificando i termini di decadenza** dell'azione accertatrice e **abrogando il raddoppio dei termini** in presenza di violazioni penalmente rilevanti, per gli avvisi di accertamento relativi al **periodo d'imposta 2016 (IVA/2017)**



Nella norma precedente la dichiarazione nulla NON era parificata a quella omessa

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

DEFINIZIONI

Ai fini delle sanzioni amministrative, la dichiarazione può essere:

OMESSA: si parla di omissione non solo quando la dichiarazione non è stata presentata, ma anche quando è stata presentata oltre 90 gg dalla scadenza

NULLA: è nulla la dichiarazione non redatta su stampati conformi a quelli ministeriali e quella non sottoscritta (*o non sottoscritta da persona legittimata*), anche se in quest'ultimo caso la nullità è sanabile perché l'Ufficio deve invitare il contribuente a regolarizzare l'atto entro 30 giorni

L'I.V.A. e la Legge di Stabilità 2016

FINE

IVA
(Imposta sul valore aggiunto)